



## Circolare

### Luoghi di lavoro:

- Green Pass/Green Pass Rafforzato
- Contatto stretto Asintomatici
- Assenza per quarantena

18 Gennaio 2022

Gentile cliente,  
il Decreto Legge n.1/2022 ha introdotto dal 01 febbraio 2022 l'obbligo della **vaccinazione** per i soggetti che hanno compiuto i **50 anni**, stabilendo che, **a decorrere dalla data del 15 febbraio 2022**, i dipendenti over 50 potranno accedere ai luoghi di lavoro solo se in possesso del **Green Pass Rafforzato**.

Per gli altri lavoratori resta in vigore il Green Pass.

#### *Green Pass*

Attesta una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19;
- c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

#### *Green Pass Rafforzato*

Attesta una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2;
- b) avvenuta guarigione da COVID-19.

#### *Sanzioni*

Il lavoratore ha l'obbligo del Green Pass/Green Pass Rafforzato e, nel caso comunicati di non averlo o ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro, dovrà essere sospeso, con perdita della retribuzione ma senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

Nelle imprese fino a 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di mancata presentazione della certificazione, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a



quella del contratto di sostituzione, comunque per un periodo non superiore a 10 giorni, e non oltre il 15 giugno 2022.

Inoltre sono previste le seguenti sanzioni pecuniarie:

- sanzione da Euro 600,00 a Euro 1500,00 per i lavoratori che sono colti senza la Certificazione sul lavoro;
- per i datori di lavoro che non abbiano verificato il rispetto delle regole e che non abbiano predisposto le modalità di verifica è invece prevista una sanzione da Euro 400,00 a Euro 1.000,00.

### *Contatto stretto - asintomatici*

Per i **soggetti asintomatici** che hanno avuto un contatto stretto e che si trovano in una delle seguenti condizioni:

- hanno ricevuto la terza dose
- hanno completato il ciclo vaccinale primario (prima e seconda dose) da almeno 14 giorni nei 120 giorni precedenti
- sono guariti nei 120 giorni precedenti,

**non si applica la quarantena** da contatto stretto, ma è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 per almeno 10 giorni dall'ultima esposizione al caso.

E' necessario osservare un periodo di auto-sorveglianza di 5 giorni, durante i quali, se compaiono sintomi, è prevista l'effettuazione di un tampone antigenico o molecolare.

**In questi casi si potrà quindi continuare a prestare attività lavorativa, indossando sempre la mascherina FFP2 per tutta la durata dei 10 giorni successivi al contatto stretto.**

In tutti gli altri casi resta l'obbligo della quarantena come da disposizioni ministeriali.

### *Assenza per quarantena da contatto*

**Dal 1° gennaio 2022 la quarantena da contatto con un positivo al Covid19 non è più considerata malattia e pertanto non dà diritto alla relativa indennità economica a carico dell'INPS.**

Non cambia nulla per chi è risultato positivo in prima persona al Covid19. In questo caso il lavoratore è temporaneamente incapace al lavoro, con diritto a percepire l'indennità economica a carico dell'INPS.

*Ritenendoci a Vostra disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, si porgono cordiali saluti.*